

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22720 Anno 2026
Presidente: MAGI RAFFAELLO
Relatore: NATALINI ALDO
Data Udienda: 11/06/2026

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

██████████ nato in ██████████

avverso l'ordinanza del 13/02/2026 del TRIBUNALE di Parma

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Che ██████████ ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia abilitato, avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 317/2025 Inc. es.), ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze meglio indicate nell'istanza medesima;

Che a fondamento del rigetto il Giudice dell'esecuzione ha esaurientemente argomentato nel senso che i reati in questione, pur essendo stati commessi entrambi in Parma, a breve distanza l'uno dall'altro, sono espressione di autonome deliberazioni occasionate da contingenze, come del resto argomentato dalla stessa difesa, trattandosi di fatti del tutto eterogenei tra loro (in un caso di rapina e nell'altro di resistenza a pubblico ufficiale originata in contesto del tutto differente e in alcun modo riconducibili al delitto commesso per primo: pag. 2 ord. imp.); ha altresì escluso che il collegamento tra le condotte in questione possa trarsi dalla sola condizione di tossicodipendenza del condannato, giacché dalla lettura delle sentenze non emerge in alcun modo che i reati in questione

fossero voluti e programmati in relazione allo stato di tossicodipendenza dell'imputato, né è emersa l'effettiva sussistenza di una condizione di astinenza dall'uso delle sostanze al momento della perpetrazione dei reati in questione (pag. 2 ord. imp.);

Che il ricorso – che deduce inosservanza della legge penale in relazione al rigetto dell'istanza ex art 671 cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen. – è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e comunque per motivi manifestamente infondati perché la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell'evidenziare la diversità l'eterogeneità delle violazioni e delle modalità operative, la diversità di indole e di natura dei reati, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pagg. 2-3 ord. imp.) stigmatizzando altresì l'assenza di alcun elemento specifico e concreto posto a sostegno dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dovendosi a tal fine ribadire che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

- l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);

- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovvero sia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al *favor rei* (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01);

- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno

per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01);

- la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenza ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzione *iuris tantum* in ordine alla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla (Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv. 270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modifica dell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazione per i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa la necessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopra enucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendo essere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi adottati dalla difesa non siano espressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un'abitudine a delinquere perché il giudice dell'esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così come modificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione dei reati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente;

Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze non sono consentite e in ogni caso sono manifestamente infondate perché per lo più tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01), essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.), senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; *ex multis*, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);

Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati identificativi del ricorrente;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 11/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale